

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI CASSINO**

*(art. 20 Legge n. 44/99)*

*pec: [segreteriaipm.procura.cassino@giustiziacert.it](mailto:segreteriaipm.procura.cassino@giustiziacert.it)*

*Magistrato incaricato: Dott.*

*Numero di Registro 2024/00*

**Istanza di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 20 comma 7 L. 44/1999**

---

Il sottoscritto Avv. Dario Nardone, difensore munito di nomina di fiducia del Sig.

nato a

in proprio e nella qualità di erede del sig.

e titolare della ditta individuale

**PREMESSO CHE:**

- in data 24.04.2024 depositava sul portale del ministero della giustizia all'attenzione di codesta On.le Procura della Repubblica, atto di denuncia-querela per usura bancaria (**All. 1**) con procura speciale in calce, con tutti gli allegati ivi indicati;
- successivamente il sig. \_\_\_\_\_ come sopra generalizzato, depositava rituale Istanza di accesso ai benefici previsti dalla L.108/96 e/o a quelli previsti dalla L.44/99 (**All. 2**), come da report (**All. 3**) rilasciato dalla Prefettura di Frosinone;
- Cass. S.S.U.U. sentenza del 20 settembre 2017 n. 21854 ha chiarito che *"L'intera normativa sulle moratorie ex art. 20 legge n. 44 del 1999 mira fondamentalmente a consentire che, nel lasso di tempo necessario per avviare e concludere il procedimento amministrativo teso all'elargizione di provvidenze, i potenziali beneficiari di queste ultime (ossia le vittime di estorsione e usura) possano evitare di vedere mutare in peius le proprie condizioni economiche a seguito del maturarsi di prescrizioni o decadenze, nonché a seguito di atti di messa in mora ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio"*;
- il provvedimento del P.M. non riguarda l'esercizio dell'azione penale né l'attività d'indagine ad essa finalizzata (Cassazione civile sez. 3 n. 8956/2016);
- infatti, la Corte costituzionale con la sentenza n. 192/2014 più compiutamente ha affermato: *"Va, in proposito, anzitutto sottolineato come la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non sia discrezionale: essa, infatti, è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell'«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all'art. 14 della legge n. 108 del 1996. Il comma 7-bis dell'art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne senza ritardo il procuratore della Repubblica competente «che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del*

*prefetto». Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013)»;*

- dunque la Consulta ha sottolineato il carattere non discrezionale del provvedimento del Pubblico Ministero, che resta dovuto sulla circostanza della mera presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per le vittime di usura ed estorsione, e pertanto, prima ancora rispetto al momento in cui vengono disposte le necessarie ed indifferibili indagini preliminari sul caso specifico posto al suo vaglio; in altre parole, secondo la Consulta, il potere del Pubblico Ministero è finalizzato ad accertare la correlazione fra la posizione del richiedente l'elargizione e l'indagine per i delitti e ciò ben si comprende, perché la misura sospensiva è previsto debba operare in pendenza della richiesta di elargizione e, dunque, in funzione della assicurazione del suo scopo;
- d'altra parte, è innegabile che, opinando diversamente, qualora si dovesse attendere l'esito delle indagini, il tempo a ciò necessario potrebbe frustrare la richiesta del beneficio se nel frattempo la procedura esecutiva spogli l'usurato dell'immobile pignorato, come ben potrebbe accadere al sig. Pellegri, debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. **R.G.E. per la quale è stata disposta la vendita il giorno 10 maggio 2024 ore 10.30 pendente avanti il Tribunale di Cassino**;
- nella fattispecie, ricorrono tutte le condizioni per l'elargizione del beneficio, come agevolmente evincesi dagli allegati all'atto di denuncia-querela e alla presente istanza.

Tanto premesso, lo scrivente difensore, in nome e per conto del sig. \_\_\_\_\_ in virtù di procura speciale allegata all'atto di denuncia-querela,

#### **CHIEDE**

*la sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto - decreti ingiuntivi, pignoramenti, vendite, procedure esecutive, in particolare riferimento alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 160/05 R.G.E.I. pendente avanti il Tribunale di Cassino - avente efficacia esecutiva nei loro confronti per la durata di due anni ai sensi dell'art. 20 comma 7 L.n. 44/1999, come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 L. n. 3/2012 e successivamente dall'art. 38 bis del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132, e di ogni altro provvedimento esecutivo e non che li riguarda ed ogni caso nel pieno rispetto della L. n. 44/1999.*

Si Allega:

**All. 1:** ricevuta timbrata di consegna e atto di denuncia-querela con allegati;

**All. 2:** Istanza di accesso ai benefici previsti dalla L.108/96 e/o a quelli previsti dalla L.44/99;

**All. 3:** Report della predetta Istanza.

Con osservanza

Pescara, li 6 maggio 2024

Avv. Dario Nardone

Firmato digitalmente da

**DARIO NARDONE**

T = Avvocato

C = IT

N. /2024 R.G. notizie di reato mod. 44

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI  
CASSINO

Il P.M.;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lett. d) n. 12, della Legge 27.1.2012 n. 3, novellando l' articolo 20 L. 44/1999, ha disposto che le proroghe e le sospensioni delle procedure esecutive in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, hanno effetto soltanto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente;

considerato che la nuova disciplina attribuisce al Procuratore della Repubblica il potere di sospendere le procedure esecutive e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali; un potere che prima della novella spettava al giudice dell'esecuzione per i procedimenti espropriativi, previo parere del Prefetto e sentito il presidente del tribunale;

osservato che la sospensione in oggetto costituisce, invero, un rimedio di tipo cautelare per consentire alla vittima di quei reati di ottenere l'accesso al Fondo (c.d. elargizione) senza incorrere *medio tempore* nei rigori processuali (e bancari) collegati ai procedimenti espropriativi sorti in base ai debiti scaturenti dai delitti di usura e di estorsione;

ritenuto che la Corte di Cassazione, in sede civile, ha riconosciuto nella determinazione favorevole del Pubblico Ministero ex art. 20, comma 7, legge n. 44/1999 un "provvedimento giurisdizionale di carattere generale", attribuendo al provvedimento del pubblico ministero natura endoprocedimentale, ovvero il significato di presupposto per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 20 della legge n. 44 del 1999 da parte del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 2660/2017);

rilevato che per la Suprema Corte se il singolo giudice dell'esecuzione può limitarsi ad una presa d'atto quanto alla presenza dei requisiti che attengono alla competenza del pubblico ministero, è sempre riferita alla sua competenza il compito di valutare se sussistano i presupposti per sospendere la specifica procedura esecutiva, precisando, ancora, che la sospensione potrà essere legittimamente negata se il giudice dell'esecuzione ritenga che non sussistano i presupposti rientranti nella sua diretta sfera di controllo, quali la non coincidenza tra il soggetto ammesso a

fruire dei benefici e l'esecutato o l'aver già fruito in passato della sospensione per la medesima causa (vedi Cass. Civ., Sez. 3, n. 8956 del 05/05/2016, Rv.639943);

vista la istanza di sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/1999, avanzata con riferimento alle procedure elencate nella predetta istanza, che fa parte integrante del presente atto, in relazione al procedimento nr. 1534/24 RG mod. 44, assegnato allo scrivente, a carico di ignoti, per il reato di cui all'art. 644 c.p.;

rilevato che ai sensi dell'art. 20, 7° comma citato il P.M. non si limita ad esprimere un parere, ma dispone la sospensione della procedura esecutiva ed il provvedimento de quo deve essere trasmesso al giudice dell'esecuzione in conformità alla prescrizione di cui al comma 7 bis della norma citata;

osservato che ricorrono i presupposti per aderire alla richiesta sospensione sulla scorta della c.t. di parte che ha ravvisato il carattere usurario del tasso applicato nel contratto di mutuo.

PQM

dispone, in favore di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, in proprio e nella qualità di erede di \_\_\_\_\_, a decorrere

dalla data di presentazione della istanza da parte delle persone offese (6.05.24):

- a) la sospensione per anni due dei termini relativi agli adempimenti ed agli atti di cui al comma 1, nonché dei termini indicati dal comma 3 dell'art. 20 della legge n. 44/1999;
- b) la sospensione per la medesima durata, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 medesimo, della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, di cui alla istanza di sospensione del 6.05.24 presentata dalla persona offesa, che fa parte integrante del presente atto;
- c) la proroga per anni tre dei termini di scadenza di cui al comma 2 dell'art. 20 citato.”.

Manda alla Segreteria per la immediata trasmissione del presente provvedimento – **con allegata l'istanza di sospensione a firma dell'avv. Nardone del 6.05.24, che è parte integrante del presente decreto** - al difensore della p.o. istante, il quale si farà carico dell'inoltro dello stesso per unione agli atti delle procedure indicate in premessa.

Cassino, 8.05.24

IL SOST. PR  
Dott.

LA REPUBBLICA